

STATUTO

SOLIDARIETA' E CRESCITA - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MONCENISIO
26/B

Numero REA: SR - 150655

Codice fiscale: 01820310892

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"SOLIDARIETA' E CRESCITA - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 Costituzione e denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel	
	Comune di Siracusa la Società Cooperativa denominata:	
	"SOLIDARIETA' E CRESCITA - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e	
	sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La Cooperativa, potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	ART. 2 Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 Scopo mutualistico	

	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo i	
	principi della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata la continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	ART. 4 Oggetto sociale	
	La società, senza finalità speculative e nel rispetto delle	
	clausole di mutualità, avvalendosi prevalentemente	
	dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, ha per	
	oggetto la gestione e la fornitura di servizi assistenziali,	
	socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a)	
	del comma 1 dell'articolo 1 della legge n.ro 381 dell'8	
	novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	• Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca	
	- piccoli e grandi, spazio gioco. • Scuole materne e altre	
	strutture scolastiche ed educative per minori. • Comunità	
	alloggio per minori e giovani in difficoltà, centri di	

	pronto intervento. • Centri ricreativi diurni, centri di	
	aggregazione giovanili, servizi di vacanza per minori. •	
	Attività educativa di strada, attività di animazione del	
	territorio. • Assistenza domiciliare a minori e servizi	
	educativi domiciliari in genere. • Servizi residenziali per	
	minori. • Centri di ascolto e counseling come relazione di	
	aiuto e di orientamento scolastico. • Servizio di assistenza	
	domiciliare e/o infermieristica e di riabilitazione per	
	anziani. • Telesoccorso e teleassistenza e servizi di	
	consulenza e segreteria per anziani. • Gestione di Residenza	
	Socio Assistenziale e/o reparti protetti di RSA. • Centri	
	diurni integrati. • Servizi di assistenza notturna. •	
	Soggiorni climatici per anziani. • Centri socio educativi	
	per disabili. • Centri residenziali per disabili. • Servizi	
	assistenziali, educativi, di sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola	
	o altre strutture di accoglienza. • Attività di	
	sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per	
	il tempo libero, la cultura e il turismo sociale. • Attività	
	di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali,	
	finalizzate all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno. • Servizi per l'integrazione sociale	
	dei disabili. • Interventi di sostegno alla famiglia dei	
	disabili. • Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.	
	• Azioni preventive del disagio sociale, nonché cura,	

	riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento	
	presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento	
	fra enti, aspetti culturali, vicinanza, condivisione,	
	ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico,	
	tutela della salute, aiuto materiale, assistenza,	
	animazione, contatti con le persone di riferimento. •	
	Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori,	
	centri diurni, comunità protette e/o appartamenti protetti,	
	centri di ascolto. • Interventi di assistenza a malati	
	terminali. • Comunità di accoglienza residenziale per	
	soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari. •	
	Centri diurni di prima accoglienza e similari. • Centri	
	territoriali di alfabetizzazione per adulti ed	
	extracomunitari. • Iniziative e servizi terapeutici e di	
	accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili	
	nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della	
	persona tossicodipendente e/o alcol dipendente. • Attività e	
	servizi di assistenza domiciliare. • Attività di assistenza	
	infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti,	
	o messi a disposizione da enti pubblici o privati. • Servizi	
	e centri di riabilitazione. • Centri diurni ed altre	
	strutture con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	

	sociale. • Attività di formazione e consulenza. • Attività	
	produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica	
	ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento	
	lavorativo; in relazione a ciò la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, aziende in proprietà o in	
	affitto, attività di conservazione e trasformazione di	
	prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi	
	con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde,	
	attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti. • Campagne di sensibilizzazione e di informazione.	
	• Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti	
	residenziali e diurni. • Interventi per il reinserimento di	
	persone dipendenti da sostanze illecite e lecite. • Centri	
	di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite. •	
	Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti	
	(psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base,	
	stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni	
	private, esercizi pubblici. • Coordinamento tra operatori,	
	volontari, specialisti, gruppi, enti. • Iniziative culturali	
	e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per	
	conto di altri gruppi ed enti. • Sostegno e reinserimento di	
	soggetti a rischio. • Percorsi di qualificazione di base per	
	specifiche figure professionali. • Aggiornamento	
	professionale degli operatori dei servizi. • Interventi di	
	supervisione dei piani socio assistenziali. • Supervisione e	

	coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali	
	educativi. • Formazione per gli adulti e il volontariato. •	
	Ogni genere di servizio culturale, di animazione,	
	ricreativo, assistenziale, educativo e di formazione per	
	minori, giovani, anziani e disabili, nonché rivolti alla	
	collettività intera.	
	Per il raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la	
	Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto per qualsiasi	
	importo; potrà inoltre promuovere il sostegno economico,	
	finanziario e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali sia direttamente che non, e prestare garanzie e	
	fideiussioni a favore di terzi, nonché usufruire di tutti i	
	contributi messi a disposizione da qualsiasi ente pubblico o	
	privato, sia nazionale che internazionale.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale	

	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia	
	di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a società in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere	
	strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti	

	previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni	
	indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e	
	secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 Soci Cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine, specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	b)soci utenti dei servizi e soci volontari che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991.	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in	
	materia di lavoro subordinato o autonomo, nè di	
	assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie	
	professionali. Possono essere ammessi soci volontari nella	
	misura massima di metà dei soci; ad essi può essere	

	corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	ART. 6 Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione personale e/o professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	

	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	ART. 7 Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	

	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo	
	amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di	
	carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia	
	fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta	
	di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	ART. 8 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	

	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 9 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che potrà esperire i necessari rimedi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda.	
	ART. 10 Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno 90 giorni, non adempia	
	al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione entro 60 giorni dalla comunicazione secondo le	

	disposizioni di legge.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART. 11 Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione.	
	ART. 12 Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	

	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART. 13 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenti di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico,	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	

	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo fra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.12.	
	ART. 14 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	

	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui art.	
	1243 cod.civ..	
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 15 Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono	
	essere ripartire fra i soci ne durante la vita sociale ne	
	all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 16 Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 6,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	

	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione secondo le disposizioni di legge.	
	ART. 17 Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società segnalate dall'organo	
	amministrativo nella redazione sulla gestione o in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.ro 59 nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge	
	31 gennaio 1992 n.ro 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando, le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili fra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 18 Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART. 19 Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Sindaco Unico se nominato;	
	ART. 20 Assemblea	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura	
	dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata	
	a/r, fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la	
	prova del ricevimento) inviati otto giorni prima	
	dell'adunanza all'indirizzo indicato nel libro soci,	
	contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede	
	sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	

	amministratori ed il sindaco sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	ART. 21 Funzioni dell'assemblea	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3) procede all'eventuale nomina del sindaco;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed al sindaco;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dello statuto;	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e del	
	sindaco;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	

	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	ART. 22 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	ART. 23 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	

	ART. 24 Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto non sia Amministratore, Sindaco	
	o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di	
	cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo, che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART. 25 Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal	
	presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ART. 26 Amministrazione	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta fra i soci	
	cooperatori, oppure fra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	Presidente.	
	ART. 27 Competenze e poteri dell'organo amministrativo	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle	

	proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	a più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo	
	formato da alcuni di suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	ART. 28 Convocazioni e deliberazioni	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli amministratori e il sindaco ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	ART. 29 Integrazione dell'organo amministrativo	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del cod.civ.,	
	purchè la maggioranza resti costituita da amministratori	
	nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico	
	o di tutti gli amministratori, la convocazione	
	dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal sindaco, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco,	
	l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	ART. 30 Compensi degli amministratori	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominati.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	ART. 31 Rappresentanza	

	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta , nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati,	
	se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposta	
	delibera dell'organo amministrativo potranno conferire	
	speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ART. 32 Sindaco	
	I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si	
	verifichino le condizioni previste dalla legge, nominano il	
	Sindaco.	
	Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del	
	sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui l'organo è stato ricostituito.	
	Il sindaco è rieleggibile.	
	Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se	

	nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..	
	All'organo di controllo vanno inviate tutte le	
	comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto.	
	E' fatta salva una eventuale diversa composizione e	
	struttura dell'organo di controllo ove la legge disponga in	
	tal senso.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 33 Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23 lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92	
	n.ro 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 34 Regolamenti	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	

	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 22.	
	ART. 35 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	ART. 36 Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme della società a responsabilità limitata.	
	F.to: Vaccaro Maria, Ruscica Alessandra, Cantale Chianetta	
	Maria, Blarasin Daniele, Francesco Di Filippo Notaio.	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU	
	SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DPR. 445/2000	

CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE AI SENSI DELL'ART.27-BIS DELLA TABELLA

ALLEGATA AL D.P.R. 642/1972.